



C O M U N E D I S A N T ' E G I D I O D E L M O N T E A L B I N O

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

TASSA RIFIUTI

Approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale

n. del

Art. 1- Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Istituzione della tassa	3
Art.3 - Presupposto per l'applicazione	3
Art.4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	3
Art. 5 - Locali e Aree Scoperte Soggetti al Tributo	4
Art. 6 - Esclusioni dalla tassa	5
Art. 7 - Ulteriori ipotesi di in tassabilità.....	5
Art. 8 - Commisurazione della tassa.....	6
Art. 9 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	6
Art. 10 - Criteri di determinazione delle tariffe	7
Art. 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	7
Art. 12 - Piano finanziario.....	8
Art. 13 - Articolazione delle tariffe del tributo	8
Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	8
Art. 15 - Classificazione delle utenze domestiche e determinazione del numero di occupanti	9
Art. 16 - Interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico	10
Art. 17 - Riduzione tariffaria utenze non domestiche per particolari condizioni di uso (stagionali)	10
Art. 18 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi.....	10
Art. 19 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	11
Art. 20 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	12
Art. 21 - Tassa giornaliera di smaltimento	12
Art. 22 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente...13	13
Art. 23 - Denunce di occupazioni o detenzione, di variazione e di cessazione	13
Art. 24 - Dichiarazioni TARI.....	13
Art. 25 - Riscossione	14
Art. 26 - Funzionario responsabile	15
Art. 27 - Attività di verifica e accertamento	15
Art. 28 - Sanzioni e interessi	16
Art. 29 - Riscossione coattiva	16
Art. 30 - Importi minimi.....	16
Art. 31 - Rimborsi e compensazioni.....	16
Art. 32 - Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 33 - Entrata in vigore e norme finali.....	17
ALLEGATO A.....	17

Art. 1- Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui Rifiuti nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Sa), istituita dall'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni di cui ai commi 639 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali a questi assimilati.
2. Si intendono per utenze domestiche le superfici adibite di civile abitazione, mentre per utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per le utenze domestiche si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti i locali anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica od informatica) o di arredamento; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità nonché dalla presenza di impianti, attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 5 - Locali e Aree Scoperte Soggetti al Tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali delle utenze domestiche e non domestiche comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. In particolare sono computate nella misura del 50% le aree scoperte a qualunque uso adibite e nella misura del 25% se pertinenziali o accessorie di locali o aree già assoggettate al tributo. Per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente e a titolo meramente esemplificativo si considerano aree scoperte operative di utenze non domestiche:
 - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.
 - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via, sulla base dei criteri di tassazione di cui al successivo art.6.
 - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva.
 - le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi.
 - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti urbani od assimilati.

4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesse o pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite o destinate.

Art. 6 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riserva ti ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, vasche da macero e di decantazione, impianti di depurazione e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) soffitte, cantine e ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mq. 1,50
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del C.C. con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ove si verifica l'esercizio effettivo dell'attività;
 - e) terrazze scoperte e simili;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
2. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione siaprevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 7 - Ulteriori ipotesi di in tassabilità

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Attività	% di detassazione Aree
Tipografie	25%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine Riparazione Veicoli	30%
Gommisti	30%
Autofficine Elettrauto	30%
Distributori Carburante	30%
Ambulatori Dentistici - Odontotecnici -Laboratori di Analisi	25%

ecc (non facenti parte delle Strutture Sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per finalità di cui alla Legge 833/1978)	
Stabilimenti Industriali	10%
Stabilimenti Artigianali	10%

Art. 8 - Commisurazione della tassa

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del DL.6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. La superficie calpestabile dell'unità immobiliare è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte operative la superficie calpestabile è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o comunque destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso edilizio che ricomprende i locali oggetto di tassazione, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle sole unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/2008; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui ai precedenti artt6 - 7.

Art. 9 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privata.
2. La tassa è comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, la tassa è dovuta:

- a. nella misura massima del **20 per cento** del dovuto, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
 - b. nella misura massima del **50 per cento** del dovuto per gli utenti non serviti dal servizio porta a porta. La riduzione accordata verrà non applicata al venire meno della condizione di disagio.
4. Il verificarsi delle condizioni di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione in violazione della disciplina di riferimento, ai fini della riduzione, devono essere segnalate al comando di PP. MM. o all'Ufficio Ambiente di questo comune che provvederanno a constatare il mancato svolgimento del servizio ed a contestare, mediante diffida, il gestore del servizio di nettezza urbana.
- Dalla data di diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 10 - Criteri di determinazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 11 del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 12 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente Regolamento

Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del Regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15 - Classificazione delle utenze domestiche e determinazione del numero di occupanti

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli effettivi occupanti.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, alla data del 31/01 dell'anno di competenza del tributo, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e badanti che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero dei occupati devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti all' art.24 fatta eccezione per le variazioni del numero di occupanti tutti componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico e quindi tutti residenti le cui variazioni rilevate direttamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa presentazione di idonea documentazione comprovante, nel caso in cui si tratti di:
 - anziano dimorante in casa di riposo;
 - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori Regione o all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in maniera forfettaria pari a due unità occupante;
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti viene stabilito in maniera forfettaria pari a tre unità occupante, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Per le utenze domestiche in cui si svolge una attività di tipo extra alberghiero e di Bed & Breakfast , di tipo non imprenditoriale, si applicherà il numero degli occupanti e la relativa tariffa come di seguito specificato:

6.1 Per le abitazione in promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi si procederà ad applicare:

6.1.1 Sulla porzione abitativa di normale uso domestico la tariffa (parte fissa e parte variabile) così come al comma 2 del presente articolo.

6.1.2 Sulla porzione abitativa utilizzata per l'attività di tipo ricettivo extra alberghiero e Bed & Breakfast si applicherà la tariffa (parte fissa e variabile) considerando il numero di occupanti in funzione camere e posti letto dichiarati al SUAP.

6.2 Per le abitazione destinate esclusivamente ad un'attività di tipo extra alberghiero e di Bed & Breakfast, di tipo non imprenditoriale, il numero degli occupanti e la relativa tariffa è determinato considerando il numero di potenziali occupanti in funzione delle camere e posti letto dichiarati al SUAP.

Art. 16 - Interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, con autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del quattro per cento del costo complessivo del servizio, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio economico e sociale e alle famiglie in cui sono presenti soggetti diversamente abili riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste nei precedenti articoli. Tali riduzioni tengono conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
2. Le riduzioni e le esenzioni tariffarie e le fasce ISEE possono essere fissate annualmente, nei limiti di spesa di cui al comma 1, con delibera consiliare e competono a richiesta dell'interessato nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ente e rese pubbliche attraverso idonei mezzi. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 17 - Riduzione tariffaria utenze non domestiche per particolari condizioni di uso (stagionali)

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30% su base annua nel caso di locali non adibiti ad uso domestico ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.
2. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia contestuale alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 18 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività sono concesse riduzioni a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad

interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva. Al verificarsi di tali situazioni è accordata **una riduzione fino ad un massimo del 20% del dovuto;**

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai commi 1 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente moltiplicando l'intera superficie destinata all'attività per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi;
3. Per le seguenti attività d'impresa, riportate nell'allegato A del presente Regolamento:
 - 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - 23 Mense, birrerie, hamburgerie;
 - 24 Bar, caffè, pasticceria;
 - 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, ecc.particolarmente penalizzate dall'articolazione del tariffario, l'Ente potrà, considerata la particolare congiuntura economica e gli eccessivi costi di smaltimento che tali imprese sono chiamate a sostenere con ricadute sul piano occupazionale, deliberare annualmente delle riduzioni del dovuto fino al massimo del 25%.
4. Per le nuove attività produttive, commerciali e di servizi, costituite, a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento, la cui superficie complessiva non sia superiore a metri 100 è prevista la riduzione del dovuto come di seguito indicato:
 - riduzione del dovuto **al 40 per cento** per la prima annualità di esercizio, al 35 per cento per la seconda e 25 per cento la terza annualità.Sono escluse dalle agevolazioni le mere prosecuzioni di attività già esistenti sul territorio e acquisite per donazione, cessione d'azienda o altri negozi giuridici.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.
6. Tutte le riduzioni previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle stabilite al comma 3, competono a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia contestuale alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
7. Le agevolazioni di cui al comma 4 saranno applicate in automatico per la prima annualità per le annualità successive si dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti TARI presentando apposita dichiarazione su richiesta dell'Ufficio Tributi.

Art. 19 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 30%. Le agevolazioni di cui sopra non verranno riconosciute se la raccolta differenziata, nel territorio comunale, non raggiungerà le % percentuali previste dalla legge. Ad ogni conto le agevolazioni saranno riconosciute dall'anno successivo rispetto a quello in cui si è accertato il rispetto dei parametri percentuali di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, accertamento da verbalizzare con apposito atto di Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Compostaggio domestico: Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione per un massimo del 20% della quota variabile della tariffa del tributo da stabilirsi con deliberazione C.C. di approvazione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo di tutte le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste da Regolamento, diverse da quelle di cui all'art1 comma 659 Legge 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. In caso di mancanza di fondi le riduzioni non potranno essere concesse. In caso di richieste maggiori agli importi stanziati si procederà ad una variazione delle percentuali di riduzione in maniera proporzionale per garantire equità di distribuzione dei fondi.
2. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste di cui all'art1 comma 659 Legge 147/2013 restano a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 21 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. È istituita ai sensi del comma 662 della legge 147/2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non correntemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. È temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 100%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.
 - b) Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Art. 22 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 23 - Denunce di occupazioni o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare entro il termine e nei modi di cui all'art.24 del presente Regolamento, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.

Art. 24 - Dichiarazioni TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC (*posta elettronica certificata*). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax di data di ricezione in caso di PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 di questo articolo. In caso di dichiarazione tardiva la variazione andrà in vigore con validità dalla data di presentazione. Per le utenze di tipo domestico, non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero degli occupanti di una unità abitativa se i componenti il nucleo familiare sono soggetti tutti ivi residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti ma non ivi residenti;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- h. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- i. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- j. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- k. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- l. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- m. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- n. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta digitalmente e dovrà essere allegato il documento d'identità del legale rappresentante/ovvero titolare dell'esercizio.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui al precedente comma 1, il tributo non è dovuto solo se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In caso contrario la cancellazione avverrà solo dalla data di accertamento da parte dell'Ente.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 1 di questo articolo e comunque entro un anno dal decesso.
- 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 25 - Riscossione

- 1. La TARI ed il Tributo Provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e viene iscritto in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi dovuti. Il Comune, ovvero per il tramite del proprio soggetto gestore, provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano in apposito prospetto esplicativo le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.

2. Il versamento TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta con facoltà di effettuare il pagamento in **unica soluzione** ovvero nelle diverse scadenze determinate dall'Ente.
3. Le scadenze di versamento sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte e perentorie scadenze è notificato avviso di accertamento.
4. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006.
5. I versamenti sono effettuati a favore dell'Ente nelle modalità previste per Legge-

Art. 26 - Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 - Attività di verifica e accertamento

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente, od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati quali:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. n. 147/2013.
4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale alle scadenze prescritte, vengono irrogate le sanzioni stabilite dalle vigenti norme di legge.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, d'infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 28, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità e i termini consentite dalle normative vigenti.

Art. 30 - Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale alle scadenze prescritte, vengono irrogate le sanzioni stabilite dalle vigenti norme di legge.

Art. 31 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il Contribuente può chiedere compensazione degli importi versati e non dovuti con importi da versare relativi alla stessa natura tributaria.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 (Regolamento UE “Codice in materia di protezione dei dati personali”), per le sole finalità istituzionali.

Art. 33 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Cinematografi e teatri

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

9 Case di cura e riposo

10 Ospedali

11 Uffici, agenzie, studi professionali

12 Banche ed istituti di credito

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club